

Lussemburgo, 16 maggio 2024

Conclusioni nelle cause riunite [C-512/22 P](#) e [C-513/22 P](#) Fininvest e Berlusconi/BCE (IT)

(Impugnazione - Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Valutazione di acquisizioni di partecipazioni qualificate - Opposizione all’acquisizione da parte della società finanziaria Fininvest di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum)

Secondo l’avvocato generale Campos Sanchez-Bordona le impugnazioni presentate da Fininvest e Berlusconi devono essere accolte, e, come conseguenza, la decisione della BCE del 25 ottobre 2016 deve essere annullata nella sua interezza.

Nel 2015 la società di partecipazione finanziaria Mediolanum è stata incorporata dalla sua controllata, Banca Mediolanum. Tenuto conto della sua partecipazione nel capitale sociale della Mediolanum, la Fininvest, una società holding di diritto italiano, detenuta in maggioranza dal sig. Silvio Berlusconi, è divenuta titolare di una partecipazione nel capitale della Banca Mediolanum. In concreto, tale operazione di fusione per incorporazione è consistita in uno scambio di azioni con cui la Fininvest ha giuridicamente acquisito azioni di tale ente creditizio.

In precedenza, nel 2014, la Banca d’Italia aveva deciso, da un lato, di ordinare la sospensione dei diritti di voto dei ricorrenti nella Mediolanum e la cessione delle loro partecipazioni eccedenti il 9,99% e, dall’altro, di respingere la loro richiesta di autorizzazione relativa alla detenzione di una partecipazione qualificata in tale ente, per il motivo che il sig. Berlusconi non soddisfaceva più il requisito di onorabilità per effetto della condanna per frode fiscale del 2013. Tale decisione della Banca d’Italia è stata annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016.

A seguito dell’incorporazione della Mediolanum da parte della Banca Mediolanum e della sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016, la Banca d’Italia e la Banca centrale europea (BCE) hanno avviato una nuova procedura di valutazione dell’acquisizione di una partecipazione qualificata dei ricorrenti nella Banca Mediolanum. All’esito di tale procedura, **la BCE, investita di una proposta della Banca d’Italia a tal riguardo, ha adottato una decisione con cui ha rifiutato di autorizzare l’acquisizione di una partecipazione qualificata in tale ente creditizio^[1]. Essa ha segnatamente motivato la sua decisione con il fatto che il sig. Berlusconi non soddisfaceva la condizione di onorabilità applicabile ai detentori di partecipazioni qualificate^[2].**

^[1]Decisione ECB/SSM/2016 - 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81/4, del 25 ottobre 2016.

^[2]Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

Il 23 dicembre 2016, la Fininvest e Berlusconi hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento contro la decisione della BCE. Con sentenza dell'11 maggio 2022^[3], il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di annullamento e ha condannato la Fininvest e Berlusconi, confermando la decisione della BCE.

La Fininvest e gli eredi del sig. Berlusconi, subentrati nella sua posizione processuale in seguito al suo decesso nel 2023, hanno presentato un ricorso d'impugnazione contro la sentenza del Tribunale presentando diversi motivi di impugnazione.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona suggerisce che l'impugnazione presentata dai due ricorrenti può essere accolta e, di conseguenza, che la decisione della BCE deve essere annullata nella sua interezza.

Secondo l'Avvocato generale, il Tribunale ha commesso una serie di errori di diritto nella valutazione degli effetti del controllo esercitato dai ricorrenti su banca Mediolanum, tra gli altri con riguardo alle condizioni che legittimano la BCE a imporre il requisito dell'autorizzazione per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni qualificate in enti creditizi. In particolare, la partecipazione della Fininvest e del sig. Berlusconi in Banca Mediolanum è sempre stata una partecipazione qualificata del 30,16%. Poiché non vi è stato alcun aumento di detta partecipazione dopo l'entrata in vigore del MVU, l'autorizzazione della BCE non era necessaria, in quanto si trattava di una partecipazione qualificata «storica».

Il Tribunale ha accertato che il sig. Berlusconi e la Fininvest possedevano una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum, che consentiva loro di controllare congiuntamente la Mediolanum e Banca Mediolanum prima della fusione per incorporazione inversa, sulla base di tale premessa (vale a dire, riconosciuto il controllo della Fininvest su Banca Mediolanum prima della fusione), il Tribunale ha commesso un errore nel valutare le conseguenze di un fatto che esso stesso aveva accertato: se il controllo ha preceduto la fusione, la BCE non avrebbe dovuto avviare una procedura di autorizzazione per l'acquisizione di una partecipazione qualificata. Tale partecipazione qualificata esisteva già prima dell'entrata in vigore delle norme del MVU.

Inoltre, l'Avvocato generale accoglie la contestazione dei ricorrenti al Tribunale di aver equiparato la nozione di «acquisizione di una partecipazione qualificata» a quella di «modifica della struttura giuridica di una partecipazione». Infatti, *La modifica della struttura giuridica* di una partecipazione è una nozione che non figura nel diritto europeo per valutare se vi sia un'acquisizione o un incremento di una partecipazione qualificata. Piuttosto, ciò che rileva per valutare l'acquisizione o l'incremento è il numero di partecipazioni acquisite (o incrementate), ma non la loro *struttura giuridica*. Nel caso di specie la Fininvest ha sempre detenuto una partecipazione qualificata nella Mediolanum e, di conseguenza, in Banca

^[3] Sentenza del Tribunale Fininvest e Berlusconi/BCE; [T-913/16](#), [v. Comunicato stampa n. 80/22](#)).

Mediolanum. La fusione per incorporazione inversa della Mediolanum in Banca Mediolanum ha costituito una riorganizzazione interna della struttura giuridica del gruppo imprenditoriale, ma non ha modificato il livello o l'intensità del controllo della Fininvest (e indirettamente del sig. Berlusconi) su tale ente finanziario. Lo stesso ragionamento si applica nella parte in cui il Tribunale ha considerato che il carattere diretto o indiretto di una partecipazione è un elemento rilevante se vi sia stata un'acquisizione della partecipazione qualificata. Secondo l'AG, il fattore decisivo non è se l'acquisizione della partecipazione qualificata sia diretta o indiretta, bensì che vi sia acquisizione, in una delle due forme, e che attraverso essa si raggiunga un certo livello di controllo o di influenza sull'ente creditizio.

Infine, secondo l'AG può essere accolto l'ultimo motivo di impugnazione dei ricorrenti i quali considerano che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere irricevibili i due nuovi motivi di annullamento sollevati dinanzi ad esso, vertenti sull'illegittimità degli atti preparatori adottati dalla Banca d'Italia.

^[1]Decisione ECB/SSM/2016 - 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81/4, del 25 ottobre 2016.

^[1]Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

^[1] Sentenza del Tribunale Fininvest e Berlusconi/BCE; [T-913/16, v. Comunicato stampa n. 80/22](#)).

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.
